

Civile Ord. Sez. 5 Num. 22968 Anno 2026
Presidente: CRUCITTI ROBERTA
Relatore: LUME FEDERICO
Data pubblicazione: 09/07/2026

Irpef-Redditometro.

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 35073/2018 R.G. proposto da:

DE ROSA GIOVANNI, rappresentato e difeso dall'avv. Pierluigi Muccari,
in forza di procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore *pro tempore*,
rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato;

- controricorrente-

avverso la sentenza n. 4583/2018 della Commissione tributaria
regionale della Campania, depositata il 14/05/2018, non notificata;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
1/07/2026 dal consigliere Federico Lume.

FATTI DI CAUSA

1. In causa avente ad oggetto l'avviso di accertamento n.TF501AP03838/2016 emesso a seguito di metodo sintetico, con cui l'Agenzia delle entrate, Direzione provinciale di Napoli II, aveva recuperato maggior Irpef per l'anno di imposta 2011 nei confronti di Giovanni De Rosa, la Commissione tributaria regionale della Campania, pur riformando la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato inammissibile il ricorso del contribuente, lo rigettava nel merito.

Dopo aver premesso che non era rilevante la verifica per altro anno di imposta e illustrato i principi giurisprudenziali in tema di prova liberatoria gravante sul contribuente, la CTR affermava che «l'ufficio aveva provveduto ad accertamento calcolando la capacità contributiva del contribuente in base a incrementi patrimoniali realizzati e alle spese di mantenimento dei relativi beni, nonché al tenore di vita. Il contribuente, né in sede amministrativa né successivamente in sede giudiziaria di entrambi i gradi del giudizio, a fronte degli elementi indicativi di capacità contributiva, ricostruiti sinteticamente dall'ufficio, quali elementi certi di capacità di spesa, solo in parte ha rappresentato alcune evenienze senza peraltro fornirne la prova. In sede giudiziaria non sussistono prove contrarie. Ma con dichiarazione dell'amministrazione finanziaria non sussistono neppure prove allegate in via amministrativa».

2. Il contribuente, contro tale decisione, ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui l'Agenzia delle entrate oppone controricorso.

Il ricorso è stato fissato ex art. 380-*bis*.1 c.p.c. per l'adunanza camerale dell'1/07/2026, per la quale il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, proposto in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., il ricorrente deduce la violazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c., e dell'art. 36, comma 2, n. 4 del d.lgs. n. 546 del 1992, in connessione con l'art. 111 Cost., in quanto la CTR, dopo una esposizione dei principi di diritto applicabili al caso di specie, nulla ha riferito delle deduzioni concrete del contribuente, che aveva contestato la titolarità di una imbarcazione (Fengy Two) di cui l'ufficio aveva fornito solo il nome; che in merito all'altra imbarcazione, aveva dedotto di aver versato canoni di leasing per euro 69.600 e non per euro 79.785, come attestato anche dalla GdF di Massa Lubrense n sede di PVC, a seguito del quale non era stato emesso alcuna avviso; che aveva evidenziato di possedere all'1/1/2011 disponibilità sul conto Fineco Bank della somma di euro 139.069, come liquidità, e di euro 1.714.796 come investimento finanziario, come da riepilogo del portafoglio; che aveva, ancora, dedotto di essere stato sottoposto a controllo fiscale per lo stesso anno di imposta da parte della Guardia di Finanza, conclusosi, come da PVC pure prodotto, senza alcun rilievo, ed in quella sede aveva evidenziato di aver realizzato una plusvalenza finanziaria di euro 171.913 nel corso del 2010 che la GdF aveva ritenuto sufficiente a coprire le spese

1.1. Il motivo è fondato.

1.2. La mancanza della motivazione, rilevante ai sensi dell'art. 132 n. 4, c.p.c. (e nel caso di specie dell'art. 36, secondo comma, n. 4, d.lgs. 546/1992) e riconducibile all'ipotesi di nullità della sentenza ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. si configura quando la motivazione <<manchi del tutto - nel senso che alla premessa dell'oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l'enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione - ovvero... essa formalmente esista come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da

non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del *decisum*. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione, sempre che il vizio emerga immediatamente e direttamente dal testo della sentenza impugnata>> (Cass. Sez. U. n. 8053/2014; successivamente tra le tante Cass. n. 22598/2018; Cass. n. 6626/2022).

In particolare si è in presenza di una <<motivazione apparente>> allorché la motivazione, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'*iter* logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consente alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture.

Infine, il giudice non può, quando esamina le argomentazioni delle parti o i fatti di prova, limitarsi ad enunciare il giudizio nel quale consiste la loro valutazione, perché questo è il solo contenuto «statico» della complessa dichiarazione motivazionale, ma deve impegnarsi, tanto più in una fattispecie complessa, anche nella descrizione del processo cognitivo attraverso il quale è passato dalla sua situazione di iniziale ignoranza dei fatti alla situazione finale costituita dal giudizio, che rappresenta il necessario contenuto «dinamico» della dichiarazione stessa (Cass. n. 32980/2018; Cass. n. 15964/2016; Cass. n. 1236/2006).

1.3. Nel caso di specie, dopo aver esposto alcuni principi giurisprudenziali in tema di redditometro (peraltro riferiti alla previgente formulazione dell'art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973, antecedente alla novella di cui al d.lgs. n. 78 del 2010, applicabile invece *ratione temporis* al caso di specie), la CTR ha affermato che «Il contribuente, né in sede amministrativa né successivamente in sede giudiziaria di entrambi i gradi del giudizio, a fronte degli elementi indicativi di capacità contributiva, ricostruiti sinteticamente dall'ufficio, quali elementi certi di capacità di spesa, solo in parte ha rappresentato alcune evenienze senza peraltro fornirne la prova. In sede giudiziaria non sussistono prove contrarie».

Si tratta di affermazioni apodittiche, meramente rappresentative del giudizio finale ma che non recano alcun concreto esame delle allegazioni di parte (peraltro alcune delle quali riferite alla stessa esistenza di uno degli indici di capacità contributiva, la seconda imbarcazione) e degli elementi documentali prodotti, indicati nel motivo e compiutamente localizzati in ricorso.

2. Con il secondo motivo del ricorso, proposto in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., si deduce la violazione degli artt. 38, comma 4, d.P.R. n. 600 del 1973 e 2697 c.c. avendo errato la CTR ove ha affermato che occorre dare la prova dell'utilizzo di redditi esenti ai fini delle spese posta a base dell'accertamento.

2.1. Il motivo è assorbito dall'accoglimento del primo.

3. Concludendo, il primo motivo del ricorso va accolto con assorbimento del secondo.

La sentenza va cassata con rinvio della causa alla CGT2 della Campania, in diversa composizione, per nuovo esame e cui si demanda di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

La Corte

P.Q.M.

accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo;
cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, in data 1 luglio 2026.

La Presidente
Roberta Crucitti